

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI
Data 26-09-2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

ANASTASIO GIOVANNINO	P	LAGLIA ROBERTO	P
SETTE GABRIELLA	P	GERVASIO DOMENICO	P
RANIERI ANGELO	P	ZARIVI OSVALDO	P
CURTACCI MARIA	P	IOANNUCCI EGIDIO	P
IOANNUCCI ROBERTO	P	DELL'AGUZZO KATIA	A
MORETTI FRANCESCO	P	SETTE GIANLUCA	P
GIORGI VELIA	P		

Assegnati n° 13	Presenti n° 12
In carica n° 13	Assenti n° 1

Partecipano gli Assessori esterni:

MANCINI AGOSTINO	A
------------------	---

TESTA LAURA	P
-------------	---

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- a norma dell’art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:
 - o ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP;
 - o ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dal Tart. 20, commi 1 e 2, TUSP;
- nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:
 - o ai sensi dell’art. 4 TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - o produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - o progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’alt. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - o realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
 - o autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - o servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
 - o altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell’art. 4 TUSP;
- a norma dell’art. 20, commi 1 e 2, TUSP, il Comune deve adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, TUSP.

Premesso altresì che:

- la disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190 ed approvato con decreto sindacale n. 2 del 31.03.2015 prot. 2378;
- per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP).

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017.

Vista la Relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipate del dal Comune di Pizzoli*”.

Visto il Modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR 19 luglio 2017, puntualmente compilato sulla base dei dati esposti nella predetta relazione.

Considerato che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Pizzoli in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato;
- la predetta delibera della Corte dei Conti n.19/2017 prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza alla revisione straordinaria.

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella Relazione e nel Modello standard, allegati - quale parte integrante e sostanziale - alla presente deliberazione.

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario Dr. Fabio Laurenzi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Con votazione favorevole unanime

Delibera

1. La premessa è parte integrante del presente deliberato.
2. Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pizzoli, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), acclarata nella Relazione “*Revisione*”

straordinaria delle partecipate del dal Comune di Pizzoli” e nel modello Standard predisposto dalla Corte dei Conti ed accluso alla Deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR 19 luglio 2017, entrambi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare le determinazioni contenute nella Relazione “*Revisione straordinaria delle partecipate del dal Comune di Pizzoli” e nel modello Standard predisposto dalla Corte dei Conti ed accluso alla Deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR 19 luglio 2017 e quindi **di mantenere la partecipazione societaria in Aciam Spa in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.***
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla società partecipata Aciam Spa.
5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo.
6. Di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria nell’apposita sezione dell’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) demandando al responsabile Servizio Finanziario il relativo adempimento.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to SETTE GABRIELLA	F.to ANASTASIO GIOVANNINO	F.to Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to Laurenzi Fabio

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario del servizio ragioneria

F.to Laurenzi Fabio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 26-09-2017 N.1825 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 26-09-2017

IL RESPONSABILE
F.to Laurenzi Fabio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data: 26-09-2017

IL RESPONSABILE
F.to Laurenzi Fabio

Copia conforme all'originale

Data: 26-09-2017

IL RESPONSABILE
Laurenzi Fabio